

SOMMARIO

TITOLO I.....	2
PRINCIPI GENERALI.....	2
ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 – PRINCIPI.....	3
ART. 3 – LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE.....	5
ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	5
TITOLO II.....	5
ROTAZIONE.....	5
ART. 5 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....	5
ART. 6 – DEROGA ALLA ROTAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE.....	6
TITOLO III.....	6
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E REQUISITI DEI FORNITORI	6
ART. 7 – ACQUISIZIONE FORNITURE E SERVIZI IMPORTI INFERIORI AD EURO 140.000 E DEROGHE	6
ART. 8 – ACQUISIZIONE FORNITURE E SERVIZI IMPORTI SUPERIORI AD EURO 140.000, MA INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA – INDAGINE DI MERCATO –	7
ART. 9 – REQUISITI DEI FORNITORI E PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTI INFERIORI A EURO 40.000	8
ART. 10 – DISCIPLINA DELLE SPESE ECONOMICHE.....	8
ART. 11 – PAGAMENTI.....	9
TITOLO IV.....	9
DISPOSIZIONI FINALI.....	9
ART. 12 – NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE.....	9

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Premesso che, la Portanova S.p.A. è una Società in House Providing (di seguito anche “Società”), costituita con L.R. n. 25/2008, a totale capitale pubblico con socio unico il Consiglio Regionale della Calabria. Secondo quanto previsto nel suo Statuto (approvato dall’A.S. dei soci, in data 20 luglio 2017), la Società ha ad oggetto:
 - a. la gestione di servizi pubblici di competenza del Consiglio Regionale della Calabria, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente;
 - c. l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ente Consiglio Regionale della Calabria, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Ciò, in conformità a quanto previsto dal T.U. in materia di società partecipate (D. Lgs. 175/2016), il cui articolo 4 prescrive l’esclusività delle suddette attività per il Consiglio Regionale della Calabria, che eserciterà sulla Società il cd. “controllo analogo”.
2. Ciò posto, il Presente Regolamento disciplina le procedure per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria ai sensi degli articoli 14, 48 e ss., D. Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche “Codice”), nonché sulla base di quanto previsto dal predetto T.U. n. 175/2016 (in particolare all’art. 16) e dalle Linee guida predisposte dall’Autorità Nazionale anticorruzione (di seguito anche “ANAC”) e dalle indicazioni provenienti dalla cabina di regia istituita per il Codice, ex art. 221 del medesimo T.U..
3. La Società in House Portanova S.p.A. conferma le procedure di affidamento e di esecuzione di servizi e forniture ai criteri di cui all’art. 11 del Codice e alle modalità, ambiti di applicazione, principi, disposizioni e procedimenti previsti dalle leggi in materia.
4. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento le disposizioni del Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PPCT), del Codice etico e del Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
5. Le procedure di acquisizione di servizi e forniture, ove obbligatoriamente previsto, verranno effettuate tramite la piattaforma di e-procurement - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messa a disposizione da Consip S.p.A. ove utilizzabile o mediante l’utilizzo, ove disponibili, di altre piattaforme telematiche di negoziazione o, comunque, tramite mezzi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 19, 29, 30 e 31 del Codice; restando facoltativo il ricorso al MEPA e alle altre piattaforme normativamente istituite per gli acquisti digitali, per l’affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria (ma anche pari o superiore ad essa), in ordine alla categoria merceologica indicata dal MEF (tabella obblighi-facoltà-strumenti del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA) alla voce “**altre merceologie di beni e servizi presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale**”.

Art. 2 – Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di cui all'art. 1 del presente Regolamento, la Società si conforma ai seguenti principi del Codice (artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-19-20-49-107-108). Tuttavia, è il Titolo 1 della Parte 1 del Codice a codificare i principi generali posti alla base di esso, poiché rappresentano i connotati di veri e propri criteri direttivi dell'agire delle stazioni appaltanti e degli Enti concedenti. In particolare, con la previsione del principio di risultato:
 - a. al principio di economicità attraverso l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b. al principio di efficacia ossia la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
 - c. al principio di tempestività, rispondente all'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d. al principio di correttezza consistente nella condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e. al principio di libera concorrenza mediante l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f. al principio di non discriminazione e di parità di trattamento attraverso una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g. al principio di trasparenza e pubblicità, garantendo la conoscibilità delle procedure di affidamento, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h. al principio di proporzionalità, assicurando l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i. al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di scongiurare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e favorendo invece la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - j. ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevedendo nella documentazione progettuale e di gara i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - k. al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi mediante l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto e assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 94 del Codice nonché dei seguenti requisiti minimi:
 - a. idoneità professionale, consistente nell'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di concorrere per l'aggiudicazione della gara. In alternativa al fatturato, per permettere la

- partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c. capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Art. 3 – Limiti di applicazione per valore

1. La definizione di affidamento diretto è contenuta nell'allegato 1.3 dell'art. 3 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui trattasi dell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.

Le specifiche disposizioni in materia di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture previsti dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici si rinvengono nei seguenti articoli: art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, che ne disciplina le modalità di affidamento e, in particolare per quanto di interesse nel presente Regolamento, prevedendo che l'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000,00 euro viene disposto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, non essendo necessario il ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato, né l'acquisizione di una pluralità di preventivi. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del Codice. Il valore dell'affidamento corrisponde all'importo pagabile al netto di IVA, per tutti i servizi e forniture resi dall'affidatario. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, compresi eventuali rinnovi o ripetizioni nel tempo.

2. L'affidamento non può essere frazionato, in modo che esso sia disciplinato dal presente Regolamento o rientri nelle soglie in esso stabilite, in applicazione della disposizione di cui all'art. 14 del Codice.
3. Per gli affidamenti di cui al precedente comma, la Società dovrà rispettare il principio di rotazione secondo le modalità indicate al successivo Titolo II del presente Regolamento.

Art. 4 – Responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento per la fase di affidamento e il Direttore dell'esecuzione del Contratto o, nel caso di lavori, il Direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'appalto, vengono nominati nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 31 e 101 del Codice e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

TITOLO II ROTAZIONE

Art. 5 – Principio di rotazione

1. Per espressa previsione normativa agli affidamenti diretti si applica il principio di rotazione, disciplinato dall'art. 49 del Codice, in base ai cui criteri non è più vietato il reinvio dell'operatore economico invitato ma non affidatario nel precedente affidamento, mentre risulta vietato quello del contraente uscente, ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione. Nello specifico, il comma 2 dell'art. 49 vieta l'affidamento diretto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi. In tali casi, il contraente uscente dovrà saltare un turno prima di poter conseguire legittimamente un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono svolte mediante invito di operatori economici selezionati nel rispetto del principio di rotazione e individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici che l'organo di amministrazione della Società può istituire con propria determinazione, secondo quanto previsto dal Codice e dalle Linee Guida Anac.
3. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure volte all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Art. 6 – Deroga alla rotazione – onere motivazionale

1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5 del suddetto regolamento, l'affidamento o il reinvio al contraente uscente ha carattere eccezionale ed è ammesso solo in casi tassativi, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 49 del Codice, che consente di derogare al divieto del reinvio del contraente uscente, motivando circa la contemporanea sussistenza di taluni specifici presupposti, quali la struttura del mercato, l'effettiva assenza di alternative e l'accurata esecuzione del precedente contratto. E' necessario che tali requisiti siano concorrenti e non alternativi tra di loro. Più nello specifico si possono ipotizzare le seguenti condizioni, quali presupposti legittimanti l'applicazione del suddetto istituto:
 - a. quando i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, non abbiano ad oggetto la stessa categoria di opere, di settore merceologico o di servizi;
 - b. l'affidamento abbia un importo inferiore a euro 5.000,00;
 - c. l'affidamento attuale sia a favore del contraente uscente individuato mediante un'indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
 - d. l'affidamento attuale sia a favore del contraente uscente, che abbia eseguito adeguatamente il precedente contratto, individuato mediante una procedura comparativa a cui sia stato invitato per lo scarso numero di potenziali fornitori nel mercato di riferimento;
 - e. a causa della struttura del mercato che non presenta alcuna alternativa, l'affidamento diretto venga assegnato al contraente uscente che abbia eseguito adeguatamente il precedente contratto.
2. La deroga al principio di rotazione deve essere motivata e della motivazione deve essere tenuta traccia nella documentazione relativa all'affidamento.

Infatti, è onere della stazione appaltante, nei casi concreti, fornire adeguata, puntuale e

rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione, fatti salvi dalla sua applicazione gli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000,00.

TITOLO III

PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E REQUISITI DEI FORNITORI

Art. 7 – Acquisizione forniture e servizi importi inferiori ad euro 140.000 e deroghe

1. Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e ss. del Codice.
2. Gli articoli 48 e ss. del Codice prevedono che le stazioni appaltanti procedano agli affidamenti di servizi e forniture di importi inferiori a 140.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, fatta salva la possibilità di ricorrere all'ordine diretto per servizi e forniture per i quali siano attive convenzioni Consip.
3. La selezione del contraente sarà effettuata ricorrendo a una delle seguenti modalità, nel rispetto del principio di rotazione:
 - a. secondo il criterio del minor prezzo, individuando il fornitore nel mercato elettronico della PA, ove l'accesso al MEPA sia obbligatoriamente previsto dalla tabella merceologica;
 - b. mediante la comparazione delle offerte di due operatori individuati secondo il criterio sub "a"; l'assegnazione del contratto sarà possibile anche nel caso in cui un solo fornitore presenti la propria offerta;
 - c. individuando il fornitore che presenti un'offerta più conveniente di quelle presenti sul mercato elettronico della PA, ove l'accesso al MEPA sia obbligatoriamente previsto dalla tabella merceologica;
 - d. ricorrendo alla selezione effettuata nell'ultimo anno con modalità comparative da altre Società del sistema camerale;
 - e. individuando almeno due potenziali fornitori a cui è richiesto di presentare la propria offerta; l'assegnazione del contratto sarà possibile anche nel caso in cui un solo fornitore presenti una propria offerta;
4. È consentito derogare ai suddetti metodi di selezione nei seguenti casi:
 - a. per gli affidamenti di importo ad euro 5.000,00;
 - b. per i servizi forniti da Società in House appartenenti al sistema camerale;
 - c. quando si ricorre a cooperative sociali (iscritte in apposito Albo regionale), che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, ex art. 1, comma I, lett. "b" e art. 9, comma I, L. n. 381/91. In tali casi, le convenzioni sono stipulate previo svolgimento di procedure selettive mediante comparazione di almeno due offerte;
 - d. nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando sia necessario continuare a disporre delle relative prestazioni fino al termine di naturale cessazione dello stesso rapporto;
 - e. nel caso in cui sia necessario completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo. In ogni caso, la somma dell'importo dei due affidamenti non deve essere superiore ad euro 140.000 per servizi e forniture;
 - f. per prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nella fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente;
 - g. in caso di urgenza, per esigenze comprovate ed inderogabili, causate da fattori oggettivamente imprevedibili, allo scopo di prevenire situazioni pregiudizievoli;
 - h. Per gli affidamenti diretti è consentito l'acquisto mediante l'uso di corrispondenza commerciale,

anche tramite scambio di missive mediante posta elettronica certificata. Per gli affidamenti diretti è consentito l'acquisto mediante l'uso di corrispondenza commerciale, anche tramite scambio di missive mediante posta elettronica certificata.

5. Conclusivamente per gli affidamenti diretti dovranno essere utilizzate piattaforme PAD (approvvigionamento digitale certificate); in conformità al comma 2 dell'art. 17 del Codice, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il codice CIG, che deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto. In particolare la suddetta disposizione normativa conferma la possibilità di procedere all'affidamento con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario. Infatti, la norma stabilisce che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, il contraente, le ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale.

Perciò, riassumendo, per gli affidamenti diretti si deve distinguere una fase preliminare che contempla la nomina del RUP, la predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto, le verifiche preliminari circa l'esistenza della deroga all'obbligo di ricorso al MEPA e/o ai sistemi telematici regionali, e una fase di selezione informale che prevede una eventuale indagine di mercato con richiesta di preventivi e verifica dei requisiti per affidamenti superiori a 40.000 euro ed infine una fase di affidamento che si sostanzia con un atto di determina di affidamento e pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 8 - Acquisizione forniture e servizi importi superiori ad euro 140.000, ma inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria – indagine di mercato –

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importi superiori ad euro 140.000, ma inferiori alla soglia comunitaria, deve essere applicata la c.d. "procedura negoziata" senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, secondo quanto prescritto dall'art. 50 del Codice e fatta salva la possibilità di ricorrere all'ordine diretto per servizi e forniture per i quali siano attive le convenzioni Consip.
2. A tal fine, previa adozione di provvedimento di determinazione a contrarre, deve essere di seguito avviata l'indagine di mercato, che è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione, pur non comportando alcun diritto degli operatori medesimi ad essere invitati.
3. Il relativo avviso dell'indagine di mercato deve essere pubblicato per almeno quindici giorni sul sito della Società. Tale avviso indica il valore dell'affidamento, i contenuti essenziali del contratto, i requisiti richiesti ai partecipanti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecniche e professionali, nonché il numero minimo e/o massimo di operatori invitati alla procedura, i criteri utilizzati per la selezione degli operatori, le modalità di comunicazione con la Società e i termini assegnati per presentare la documentazione richiesta, la misura delle penali, eventuali richieste di garanzia, il nominativo del RUP.
4. All'esito dell'indagine di mercato, viene stilato un elenco degli operatori aventi i requisiti a partecipare alla procedura selettiva; la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Alla stregua di tali criteri, il metodo selettivo più rispettoso dei principi indicati è sicuramente l'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse.
5. In deroga al principio di rotazione, l'art. 49, comma V, del Codice, stabilisce che il suddetto principio non si applichi quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici invitati.
6. La Società procede, prima della stipula del contratto, alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e ss. del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle

condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012)".

7. La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità previste dall'art. 18 del Codice.

Art. 9 – Requisiti dei fornitori e procedure semplificate per importi inferiori a euro 40.000

1. Per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
2. La verifica delle dichiarazioni può avvenire, anche, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Per quanto non espressamente indicato, nel presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 52, comma II, del Codice.

Art. 10 – Disciplina delle spese economali

1. Le spese c.d. "economali" sono affidamenti di modico valore, effettuati in deroga rispetto alla programmazione degli acquisti. La deroga è giustificata dalla necessità di conferire speditezza all'azione amministrativa, garantendone l'efficienza nei casi nei quali risulta superfluo e dispendioso aggravare i tempi delle procedure di affidamento, in considerazione al valore commerciale dei beni e/o dei servizi da conseguire.
2. Devono essere considerate spese economali quelle nella casistica di seguito indicate:
 - acquisto di cancelleria, consumabili per ufficio, e materiali similari;
 - mobili, arredi, attrezzature e altri materiali, la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per le ordinarie forniture;
 - acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature, non programmati o non programmabili;
 - ricariche telefoniche, servizi di connessione internet, software, contratti assicurativi per la responsabilità civile contro terzi, servizi di fornitura posta certificata e utenze varie non riconducibili a contratti stipulati dalla Società nelle forme previste dal Regolamento per l'acquisto di beni e servizi acquisto di libri, pubblicazioni e simili;
 - spese per abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e collegamenti a banche dati;
 - pulizie, facchinaggio e trasporto materiali, non programmati o non programmabili;
 - spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di disegni, sviluppo foto, rilegatura volumi, mappature realizzazione di grafiche e brochure la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;
 - spese per pubblicità su giornali o attraverso altri media la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;
 - ogni altra spesa minuta ed urgente, di carattere diverso da quelle sopra indicate, necessaria per il buon funzionamento degli uffici;
3. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è pari ad euro 3.000,00 (tremila,00); le spese economali fino ad un importo pari ad euro 50,00 (cinquanta,00) possono essere pagate mediante utilizzo del Fondo economale dall'Economo cassiere, che provvede al relativo pagamento in contanti, entro il suddetto limite; il suddetto Fondo economale (ove non ancora formalmente costituito) deve intendersi costituito con l'adozione del suddetto regolamento. L'ammontare totale dell'importo destinato al Fondo economale è quantificato con Determinazione dell'A.U. e può essere ricostituito, su richiesta dell'Economo cassiere, nel corso dell'esercizio finanziario, con le stesse modalità, mediante prelievo dal conto corrente della Società, preventivamente autorizzato dall'Amministratore Unico. L'Economo cassiere viene designato dall'Amministratore

Unico ed è personalmente responsabile delle somme destinate al Fondo e della conformità della procedura di pagamento, secondo le disposizioni del presente regolamento; egli provvede alla registrazione delle sole spese effettuate in contanti (entro il limite massimo di euro 50,00), annotandole in un giornale di cassa e redigendo mensile rendicontazione. Le spese superiori ad euro 50,00 (cinquanta,00) e fino ad euro 3.000,00 (tremila,00) non necessitano di registrazione nel giornale di cassa, poiché disposte mediante bonifico bancario.

4. I pagamenti per spese economali fino ad euro 50,00 (cinquanta,00) sono direttamente disposti dall'Economo cassiere, nella sua qualità di responsabile del Fondo economale, il quale può utilizzare il suddetto Fondo tassativamente ed esclusivamente per il pagamento di spese economali individuate nel presente regolamento. La documentazione di tali spese può essere comprovata anche con il solo scontrino fiscale, conservata ed inviata periodicamente all'A.U. con la rendicontazione, per la relativa approvazione.
5. I pagamenti per spese economali superiori ad euro 50,00 (cinquanta,00) e fino al limite di euro 3.000,00 (tremila,00) devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario e devono essere previamente autorizzate per iscritto dall'Amministratore Unico. La documentazione di tali spese deve essere comprovata con fattura elettronica.

Art. 11 – Pagamenti

1. I pagamenti per le prestazioni di servizi e forniture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia di Contratti Pubblici.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Amministratore Unico della Società ed è pubblicato sul sito informatico della Società Portanova S.p.A., abrogando quello previgente.